

RC PRODOTTI

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotti

■ Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario,
devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto ■

■ Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali ■



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 126.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO

Addetti

vedi "Prestatori di lavoro".

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.

Consumatore

La persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile).

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Danni materiali

Distruzione o deterioramento di cose.

Danno biologico (Danno alla salute)

Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

Fatturato

L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'Art. 20 del D.P.R. 20/12/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di indennizzo o risarcimento

L'obbligazione massima della Società per uno o più sinistri e per periodo assicurativo, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale

L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

Quando, invece, è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.



Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

Periodo di assicurazione

Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

Polizza

Insieme dei documenti e degli allegati che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Prestatori di lavoro

Le persone fisiche di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali si debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi.

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Retribuzioni

L'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Scheda di polizza

Il documento, sottoscritto dal Contraente, che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive e Complementari operanti ed altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza forma parte della polizza.

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro

La richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato.

Sinistri in serie

Più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in tempi diversi.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Subappaltatore

L'impresa cui l'Assicurato ha ceduto, ai sensi di legge, l'esecuzione di tutti o parte dei lavori.

Terrorismo

Atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o gruppi di persone, sia che agiscano singolarmente sia per conto o in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa.



■ **RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI**

■ **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Gennaio 2019



■ **INDICE**

PREMESSA _____ pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (R.C.P.) _____ pag. 6

GARANZIE AGGIUNTIVE _____ pag. 7

ESCLUSIONI _____ pag. 8

GARANZIA COMPLEMENTARE RITIRO PRODOTTI _____ pag. 8

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI _____ pag. 10



■ PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.

Si conviene pertanto quanto segue:

- *il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;*
- *l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;*
- *l'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, gli scoperti e/o le franchigie indicati sulla Scheda di polizza;*
- *le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio in una o più rate non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo dovrà intendersi per la durata di un anno o per la minore durata eventualmente pattuita.

Art. 1.9 Deroga al patto di tacita proroga

In deroga a quanto previsto all'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" se espressamente indicato sulla Scheda di polizza "Tacito Rinnovo: NO", l'assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta pertanto non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.



Art. 1.10 Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- *l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;*
- *il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);*
- *gli altri elementi variabili previsti in polizza.*

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini previsti, non abbia effettuato:

- *la comunicazione dei dati, ovvero*
- *il pagamento della differenza attiva dovuta,*

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 1.11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (R.C.P.)**Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. 2.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia viene prestata, entro il massimale di polizza, con il limite d'indennizzo indicato nella scheda di polizza, che costituisce comunque la massima esposizione della Società nei termini di cui all'Art. 2.4 e ferma l'applicazione dello scoperto previsto dall'art. 2.6.

Art. 2.3 Danni al prodotto finito

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati descritti in polizza, utilizzati quali ingrediente o parte componente di prodotti complessi, provochino agli altri componenti dei prodotti stessi o al prodotto finito. *La presente garanzia viene prestata, entro il massimale di polizza, con il limite d'indennizzo indicato nella scheda di polizza, che costituisce comunque la massima esposizione della Società nei termini di cui all'Art. 2.4 e ferma l'applicazione dello scoperto previsto dall'art. 2.6.*

Art. 2.4 Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- *per sinistro;*
- *per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;*
- *per sinistro in serie.*

Art. 2.5 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione

Art. 2.6 Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con i minimi ed i massimi indicati nella Scheda di polizza.

Art. 2.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi.

Per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico lo scoperto è quello specificatamente indicato nella Scheda di polizza.



GARANZIE AGGIUNTIVE *(operanti solo se richiamate nella Scheda di polizza)*

Art. 3.1 Limitazione dell'assicurazione ai prodotti consegnati non oltre i due anni dall'inizio dell'assicurazione

Il 1° comma dell'Art. 2.5 è sostituito dal seguente:

"L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché i prodotti siano stati consegnati a terzi non oltre i due anni dall'inizio dell'assicurazione".

Art. 3.2 Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA, Canada e Messico

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2.7 la garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, CANADA e Messico per i danni ovunque verificatisi.

Questa specifica estensione di garanzia è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con lo stesso assicuratore e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Lo scoperto del 10% di cui all'Art. 2.6 resta a carico dell'Assicurato con il minimo ed il massimo indicati nella Scheda di polizza. Sono esclusi dalla garanzia i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).

Art. 3.3 Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni da inquinamento dell'aria, del suolo o dell'acqua, derivante da guasto o rottura accidentale dei prodotti assicurati.

La presente garanzia viene prestata, entro il massimale di polizza, con il limite d'indennizzo indicato nella scheda di polizza che costituisce comunque la massima esposizione della Società nei termini di cui all'Art. 2.4 e con applicazione dello specifico scoperto indicato nella scheda di polizza stessa.

Art. 3.4 Estensione della garanzia al venditore in USA, Canada e Messico (Vendor's liability)

La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante alle ditte espressamente indicate in allegato AG di polizza in riferimento alla presente estensione, unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori degli USA, Canada e Messico di prodotti fabbricati dall'Assicurato.

Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti:

- a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- b) da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore;
- c) dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di venditore o distributore dei prodotti;
- d) da reimballaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimballato nel contenitore originale;
- e) da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del venditore in relazione alla vendita del prodotto;
- f) dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore.

Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il produttore ha acquistato prodotti o loro ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.

La presente garanzia viene prestata, entro il massimale di polizza, con il limite d'indennizzo indicato nella scheda di polizza che costituisce comunque la massima esposizione della Società nei termini di cui all'Art. 2.4 e con applicazione dello specifico scoperto indicato nella scheda di polizza stessa.



ESCLUSIONI**Art. 4.1 Esclusioni**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);*
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in relazione all'attività lavorativa.*

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;*
- e) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;*
- f) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti cui si riferisce l'assicurazione risultanti difettosi o presunti tali salvo quanto previsto dall'Art. 5.1 se operante;*
- g) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;*
- h) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;*
- i) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;*
- j) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto dall'Art 3.3;*
- k) i danni derivanti da prodotti destinati ed impiegati, quali componenti, specificatamente al settore aeronautico, aerospaziale e di veicoli in genere;*
- l) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;*
- m) i danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;*
- n) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura componente elettronica, firmware, software in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);*
- o) i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;*
- p) i danni comunque commessi a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD) nonché al virus dell'AIDS;*
- q) i danni punitivi (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatori;*
- r) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;*
- s) i danni derivanti da muffe tossiche;*
- t) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).*

GARANZIA COMPLEMENTARE RITIRO PRODOTTI
(operante solo se richiamata nella Scheda di polizza)

Art. 5.1 Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti finiti descritti in polizza, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato che abbia determinato il verificarsi di almeno di una delle seguenti circostanze durante il periodo di efficacia dell'assicurazione:

- a) i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali;*
- b) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;*
- c) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori).*

Nel caso di prodotti destinati ad animali la garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.

Per prodotti finiti si intendono prodotti destinati al consumatore finale o al distributore.



Danno indennizzabile

La presente assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato:

- 1) per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità. Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l'assistenza telefonica tramite l'attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modalità e quantità adeguate all'evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori;
- 2) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- 3) per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- 4) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;
- 5) per la distruzione dei prodotti finiti, purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- 6) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti finiti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- 7) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o mangimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che tale operazione sia legalmente ammessa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio temporaneo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai dipendenti di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.

Esclusioni

La garanzia non comprende:

- 1) *il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;*
- 2) *il ritiro dei prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti;*
- 3) *il ritiro di prodotti che sia riconducibile a manifeste violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;*
- 4) *il valore dei prodotti descritti in polizza;*
- 5) *le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo;*
- 6) *il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;*
- 7) *il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;*
- 8) *le multe, ammende e penalità in genere;*
- 9) *le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;*
- 10) *le spese per ritiro di prodotti finiti negli U.S.A., Canada e Messico;*
- 11) *le spese per operazioni di ritiro dovute a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti).*

Inizio e termine della garanzia

La presente assicurazione è operante per i sinistri denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza, siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, consegnati nei territori dei paesi Europei, e per le operazioni di ritiro effettuati nei territori di tali Paesi.

Limiti di indennizzo

La presente garanzia viene prestata, entro il massimale di polizza, con il limite d'indennizzo indicato nella scheda di polizza, che costituisce comunque la massima esposizione della Società nei termini di cui all'Art. 2.4 e con applicazione dello specifico scoperto indicato nella scheda di polizza stessa.



NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**Art. 6.1 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, *il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 codice civile).*

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 6.2 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.*

La Società non rimborsa spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende delle spese di giustizia penale.

